

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

la società _____, in liquidazione giudiziale in forza di sentenza del Tribunale di Massa (R.G.L.G. n. 19/2026), in persona del Curatore, Dott.ssa Costanza Podestà (di seguito, la “Procedura”);

E

la società _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____ (di seguito, la “Parte Interessata”);

(congiuntamente, le “Parti”)

PREMESSO CHE

- la Procedura è titolare di crediti d'imposta di natura edilizia, censiti sulla Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate al codice tributo 7716 e sorti in regime di sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, dei quali intende procedere alla vendita mediante procedura competitiva con modalità telematica, autorizzata dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 213, comma 7, secondo periodo, CCII, a mezzo del soggetto specializzato Gruppo Edicom S.p.A. sui portali www.astemobili.it, www.doauction.it e www.garavirtuale.it;
- la Parte Interessata è interessata a valutare l'acquisto dei predetti crediti;
- a tale fine è necessario che la Procedura metta a disposizione della Parte Interessata informazioni e documentazione di natura riservata, relative ai crediti, agli interventi che li hanno generati e ai soggetti beneficiari delle detrazioni;
- le Parti intendono disciplinare con il presente accordo i termini e le condizioni di divulgazione e di utilizzo delle informazioni riservate, al fine di tutelarne la riservatezza durante e dopo la fase di negoziazione;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la protezione delle “Informazioni Riservate” che la Procedura (in qualità di Parte Divulgante) comunicherà alla Parte Interessata (in qualità di Parte Ricevente),

direttamente o per il tramite del soggetto specializzato Gruppo Edicom S.p.A., nel corso della procedura competitiva volta alla potenziale acquisizione dei crediti d'imposta. Le Informazioni Riservate saranno fornite e utilizzate esclusivamente allo scopo di valutare l'opportunità di partecipare alla procedura competitiva e di formulare la relativa offerta.

Art. 3 – Definizione di Informazioni Riservate

Per “Informazioni Riservate” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i dati identificativi dei crediti d'imposta, le relative annualità, il codice tributo e la condizione di tracciabilità e cedibilità; le comunicazioni di opzione trasmesse all'Agenzia delle Entrate e i relativi protocolli; gli stati di avanzamento lavori, le fatture, le asseverazioni e i visti di conformità; i dati dei condòmini beneficiari della detrazione, con i relativi codici fiscali, millesimi e identificativi catastali; le videate e le risultanze della Piattaforma Cessione Crediti; ogni ulteriore informazione di natura tecnica, contabile, fiscale o commerciale comunicata in forma scritta, orale, visiva o elettronica. Le informazioni si considerano riservate indipendentemente dal fatto che siano espressamente contrassegnate come tali, qualora la loro natura riservata sia desumibile dal contesto, dal contenuto o dalle circostanze della divulgazione.

Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente

La Parte Ricevente si obbliga a: mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto della Procedura; utilizzarle esclusivamente per la finalità di cui all'art. 2; limitarne l'accesso ai soli soggetti della propria organizzazione e ai propri consulenti professionali (legali, fiscali, contabili) che ne abbiano effettiva necessità, previamente vincolati a obblighi di riservatezza di contenuto non inferiore al presente accordo; adottare misure di custodia e sicurezza idonee e comunque non inferiori a quelle adottate per le proprie informazioni riservate; non riprodurre la documentazione ricevuta se non nella misura strettamente necessaria.

Art. 5 – Esclusioni

Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicano alle informazioni che: siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo divengano successivamente senza violazione del presente accordo; risultino già legittimamente note alla Parte Ricevente; siano state autonomamente sviluppate dalla Parte Ricevente senza utilizzo delle Informazioni Riservate; debbano essere divulgate in forza di un obbligo di legge o di un provvedimento dell'autorità, fermo l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Procedura.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che le Informazioni Riservate comprendono dati personali di soggetti terzi, segnatamente dei condòmini beneficiari delle detrazioni. La Parte Ricevente si obbliga a trattare tali dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per la finalità di cui all'art. 2, adottando misure tecniche e organizzative adeguate, e a non comunicarli né diffonderli a terzi.

Art. 7 – Restituzione e distruzione

Al termine delle trattative, in caso di mancata aggiudicazione ovvero su semplice richiesta scritta della Procedura, la Parte Ricevente si obbliga a restituire senza indugio la documentazione ricevuta e a distruggere ogni copia, anche elettronica, in proprio possesso, dandone conferma scritta entro 15 giorni.

Art. 8 – Assenza di obblighi a contrarre

Il presente accordo non comporta per alcuna delle Parti obbligo di concludere il contratto di cessione, né conferisce alla Parte Interessata alcun diritto di prelazione o di esclusiva. La procedura competitiva resta integralmente disciplinata dall'avviso di vendita pubblicato dal Gruppo Edicom S.p.A., dalle condizioni generali dei relativi portali e dalle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La sottoscrizione del presente accordo è condizione per l'accesso alla documentazione di dettaglio, ma non per la partecipazione alla gara, né esonera la Parte Interessata dagli adempimenti previsti dall'avviso di vendita.

Art. 9 – Durata

Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo hanno efficacia dalla data di sottoscrizione e permangono per 5 (cinque) anni dalla medesima, indipendentemente dall'esito delle trattative.

Art. 10 – Inadempimento

In caso di violazione degli obblighi assunti, la Parte Ricevente sarà tenuta al risarcimento di ogni danno subito dalla Procedura, fatta salva ogni ulteriore tutela di legge.

Art. 11 – Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione è competente in via esclusiva il Foro di Massa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _____, ____ / ____ / 2026

Per la Liquidazione Giudiziale [REDACTED]
Il Curatore Dott.ssa Costanza Podestà

Per la Parte Interessata

